



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**

**SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

composta dai magistrati

dott. [REDACTED] Presidente rel.

dott. [REDACTED] Consigliere

dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 28 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]),

elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado,

**appellanti**

**CONTRO**

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), in persona del legale rappresentante, quale mandataria di [REDACTED], cessionaria del credito di [REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv.

[REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,

**appellata**

All'udienza del 20-01-2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti



## CONCLUSIONI

**Nell'interesse degli appellanti:** voglia la Corte

- 1) in via principale, accertare e dichiarare che la banca non ha provato il saldo dei c/c per cui è causa e quindi accogliere l'opposizione con revoca del decreto opposto e declaratoria che nessuna somma è dovuta dagli opposenti;
- 2) in via subordinata, accertare e dichiarare che le complessive condizioni economiche afferenti i c/c n. 62445510.14 e 62445810.23 sono complessivamente ed originariamente usuarie riguardo l'anticipo ricevute bancarie per euro 20.000,00 a seguito della espressa ricontrattazione del 17-08-2010 con conseguente nullità per contrasto con la l. 108/1996 e applicazione dell'art. 1815 c.c. fino a quando non sia intervenuta una valida nuova pattuizione bilaterale;
- 3) accertare e dichiarare per i conti per cui è causa la nullità della c.m.s. se pattuita e conseguentemente decurtare le somme annotate a debito sulla base di tale titolo;
- 4) accertare e dichiarare non dovute le commissioni e spese indicate negli e/c che non sono state espressamente pattuite mediante sottoscrizione dal correntista non potendo la banca creare nuove clausole mediante il meccanismo di cui all'art. 118 Tub;
- 5) per effetto dei numeri che precedono, accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili) previa epurazione di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia, senza c.m.s., spese e commissioni non pattuite o interessi e commissioni completamente usuarie;
- 6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite da distarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

**Nell'interesse dell'appellata:** voglia la Corte



- 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori [REDACTED] ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in riferimento al capo 1 dell'atto di citazione sui principi in materia di onere della prova;
- 2) in subordine e nel merito, dichiarare infondato l'appello proposto dai signori [REDACTED] ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in riferimento al capo 1 dell'atto di citazione sui principi in materia di onere della prova;
- 3) nel merito, rigettare il ricorso in appello avverso la sentenza n. 1174/20 del Tribunale di Sassari del 30-11-2020 notificata in data 16-12-2020 proposto da [REDACTED] e per l'effetto confermare la sentenza n. 1174/20 del Tribunale di Sassari;
- 4) con vittoria di spese di lite da liquidarsi ai sensi del DM 2014 anche del primo grado di giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1174/2020 il Tribunale di Sassari accoglieva in parte l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 1135/15 emesso dal medesimo tribunale per l'importo di euro 294.000,00 oltre interessi e spese a titolo di scoperto del conto corrente n. 540.67 e dei conti anticipi n. 62445510.14 e n. 62445810.23, su ricorso della [REDACTED], revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando in solido gli opposenti al pagamento in favore dell'opposta della minore somma di euro 250.000,00 oltre interessi legali, compensando le spese processuali nella misura del 15%, poste nella restante parte a carico degli attori.

I fideiussori [REDACTED] lamentavano l'applicazione di interessi usurari e c.m.s. sul conto corrente e connessi conti anticipi intrattenuti con la banca [REDACTED], società dichiarata fallita con sentenza n. 38/2014, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto della mancata prova del credito azionato.



Riconosciuto in capo agli opposenti, anche se garanti autonomi, il diritto di contestare la validità delle poste nulle, il tribunale escludeva fosse ipotizzabile un fenomeno usurario in assenza delle necessarie allegazioni circa il concreto superamento dei tassi soglia; riscontrava invece la nullità della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca nonostante nel titolo non fossero indicate espressamente l'aliquota e le modalità di regolazione sull'andamento del fido. Rideterminava quindi l'ammontare dell'esposizione debitoria garantita dagli attori attraverso la consulenza tecnica d'ufficio svolta sul compendio documentale prodotto dall'opposta.

Avverso tale decisione hanno proposto appello [REDACTED] [REDACTED] deducendo: (i) la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale riteneva che la banca avesse assolto l'onere di dimostrare l'ammontare del debito a fronte della contestazione svolta fin dall'atto di opposizione circa la prova dei movimenti integrali nonchè della produzione incompleta degli estratti conto, non sostituibili con atti di formazione successiva (rigenerazione archivio conti); (ii) la violazione e/o falsa applicazione della disciplina antiusura laddove il tribunale non verificava il superamento del tasso soglia per il tasso pattuito nei conti anticipi.

Si è costituita la [REDACTED], quale mandataria di [REDACTED] cessionari del credito in oggetto dalla [REDACTED] e costituita ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.

La causa, previo espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.

Al di là della formula discorsiva adottata, l'appellante ha indicato specificamente i capi della decisione impugnati e ha proposto le censure in modo intellegibile, tant'è che la controparte ha potuto formulare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).



L'appello è complessivamente fondato.

Giova richiamare i principi regolanti l'onere della prova nelle cause concernenti i contratti bancari.

L'azione proposta dal correntista non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall'accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; per l'idoneità anche degli estratti conto incompleti v. anche n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati”*; n. 37800/22: *“... ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni... va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più*

*sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”).*

Nella diversa ipotesi in cui, a fronte della domanda monitoria proposta dalla banca, si contrapposta l'opposizione del correntista diretta a contestare il saldo per effetto della illegittimità di alcune poste debitorie, *“ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi; sicchè, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti”* (Cass. Civ. n. 22387/21; n. 27362/22: *“in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto corrente nel periodo non documentato e in mancanza di allegazioni delle parti che permettendo di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti”*; conf. n. 23852/20; n. 11543/19).

Nella specie, è pacifico in causa che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca depositava una serie continua di estratti del conto corrente ordinario n. 540.67 a partire dal 1°-07-05, mentre non versava alcun estratto conto relativo ai conti anticipi n. 62445510.14 e n. 62445810.23; la documentazione versata in causa dall'opposta relativamente al periodo dall'apertura del conto corrente (25-05-01) al primo degli estratti prodotti consisteva nelle stampe di rigenerazione automatica dall'archivio conti, asseritamente corrispondenti ai movimenti registrati negli estratti conto a suo tempo inviati alla correntista.

Tuttavia, anche a voler riconoscere una presunzione di conformità delle risultanze della rigenerazione archivio proveniente dalla banca, peraltro contestata dalla controparte, attraverso la



consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado è stato accertato che dette stampe non risultano del tutto leggibili e che non sono comprensibili i movimenti e le relative causali cosicché deve escludersi che siano assistite dall'opponibilità sancita dall'art. 1832 c.c.

Ricostruito il saldo del conto corrente oggetto della domanda monitoria, al netto delle poste (per c.m.s.) dichiarate nulle in primo grado, azzerando il saldo iniziale del primo degli estratti prodotti, il saldo finale è in avere per la correntista e non a debito, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

L'accertamento dell'insussistenza di un debito consente di ritenere assorbito il secondo motivo in materia di verifica dell'usura originaria allegata dagli appellanti.

Per mera completezza si richiamano le conclusioni raggiunte dall'ausiliario con riferimento alle diverse linee di credito stipulate in data 17-10-2010 a valere sul conto corrente: apertura di credito per euro 75.000,00, anticipo fatture per euro 80.000,00, anticipo fatture per euro 70.000,00, anticipo salvo buon fine per euro 20.000,00; per tutti i rapporti il c.t.u. ha escluso il superamento del tasso soglia sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia. La contestazione riproposta dall'appellante con riferimento all'anticipo s.b.f. per euro 20.000,00, oltre a risultare sterile agli effetti decisori, non è condivisibile laddove pretende di utilizzare il tasso soglia previsto per la categoria anticipi e sconti superiori ad euro 5.000,00 per la verifica dell'usura del tasso previsto per l'occasionale sconfinamento così stravolgendo il presupposto di omogeneità degli elementi di raffronto, e cioè l'operazione valutata e la categoria prevista dalla disciplina antiusura, secondo il principio di simmetria ribadito dalle Sezioni Unite (n. 16303/18 cit. e S.U. n. 19597/20).

L'appello deve dunque essere accolto nei termini di cui sopra, accogliendo l'opposizione proposta da [REDACTED] e revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1135/15.

L'appellata deve essere condannata alla rifusione in favore degli appellanti delle spese processuali del doppio grado, liquidate al valore medio del relativo scaglione.

Le spese di consulenza tecnica, già liquidate, vanno poste a carico della banca.



P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 1174/20 del Tribunale di Sassari, accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED], revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1135/15;
- 2) condanna l'appellata alla rifusione in favore degli appellanti delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 14.037,00 per il primo grado, di cui euro 13.430,00 per compensi ed euro 15.455,50 per il presente grado, di cui euro 14.317,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario
- 3) pone a carico dell'appellata le spese di consulenza tecnica, già liquidate.

Così deciso in Sassari l'11-05-2023

Il Presidente rel.

Dott. [REDACTED]

